

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Al Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta
della Regione Piemonte
della Regione Liguria
della Regione Lombardia
della Regione Veneto
della Regione Toscana
della Regione Emilia Romagna
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
della Regione Puglia

Al Presidente della Provincia Autonoma di Trento
della Provincia Autonoma di Bolzano

Direttiva per l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

1. Criteri e modalità per la concessione dei benefici ai soggetti privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000.

Per la concessione dei benefici, previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n.365 (d'ora in poi indicata, semplicemente, come "legge"), a favore di privati proprietari di unità immobiliari destinate ad uso abitativo distrutte o non ripristinabili o gravemente danneggiati, ed ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o mobili registrati di loro proprietà in conseguenza delle calamità idrogeologiche dell'autunno 2000 nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, le Regioni in indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le Regioni e le Province Autonome la presente direttiva, ai sensi dell'articolo 7-ter della legge, trova applicazione compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione. Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a comunicare (entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale) al Dipartimento della Protezione Civile e al Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome le eventuali modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione della valutazione di compatibilità di cui sopra. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilità tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386.

1.1. Benefici finanziari

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall'art. 4-bis della legge, sono concessi per:

- unità immobiliari ad uso di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;
- unità immobiliari ad uso abitativo ma non di abitazione principale ubicate nelle regioni interessate;
- beni mobili o beni mobili registrati; il contributo è concesso in relazione al nucleo familiare.

I benefici finanziari relativi ai beni immobili possono essere richiesti una sola volta o dai proprietari o dai titolari di diritti reali e di godimento.

1.2. Spese ammissibili

I contributi possono essere richiesti relativamente a :

- lavori di demolizione di unità immobiliari distrutte o non ripristinabili;
- ricostruzione, nuova costruzione o acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 mq. e con valore a mq. non superiore a quello previsto per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata;
- ripristino di unità immobiliari che hanno subito danni;
- redazione della perizia asseverata sui danni subiti;
- spese conseguenti alla distruzione o al danneggiamento grave di beni mobili o di beni mobili registrati.

Per il rispetto dei limiti massimali, nell'ambito delle spese ammissibili suindicate, sono da calcolare i relativi oneri fiscali.

Eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono dedotte dall'importo della spesa ammissibile.

Le provvidenze concesse in base alle ordinanze 3090/2000 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono anticipazione dei benefici di cui all'articolo 4-bis della legge e vengono dedotte dal contributo spettante, fatta eccezione per il contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza summenzionata.

Ai fini della concessione dei benefici, riferiti ai beni sia immobili che mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche ed integrazioni, e relative al complesso dell'unità immobiliare.

1.3. Entità e tipologia dei benefici concedibili

Le regioni, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti a favore dei soggetti privati dall'art. 4-bis della legge per il tramite dei comuni (a cui trasferiscono le risorse finanziarie relative), secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

- a) unità immobiliari ad uso di abitazione principale distrutte o non ripristinabili (primecase)

Spetta un contributo a fondo perduto per le spese di demolizione e proporzionale alla spesa complessiva sostenuta per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la nuova costruzione di un'unità abitativa di superficie utile abitabile non superiore a quella dell'immobile distrutto o non più ripristinabile e, comunque, non superiore a 200 mq e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalle Regioni ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.

Per la determinazione della superficie utile abitabile, si fa riferimento all'art.6 , lettera A) del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 agosto 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20 agosto 1994.

- b) unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale distrutte o non ripristinabili (prime case)

Spetta un contributo fino al 75% della spesa sostenuta per la demolizione, ricostruzione, nuova costruzione o per l'acquisto (comprensivo dell'eventuale ristrutturazione) nello stesso comune o in un comune limitrofo di un alloggio di civile abitazione di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unità immobiliare andata distrutta o non ripristinabile nei limiti e secondo le modalità di cui alla precedente lettera a).

- c) unità immobiliari ad uso di abitazione principale, gravemente danneggiate, ma ripristinabili

Spetta un contributo a fondo perduto, ai fini del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 75% del valore dei danni subiti.

- d) unità immobiliari ad uso abitativo non adibite ad abitazione principale gravemente danneggiate ma ripristinabili (seconde case)

Spetta un contributo a fondo perduto, al fine del recupero delle medesime unità immobiliari, fino al 50% del valore dei danni subiti.

- e) parti ad uso comune di un condominio gravemente danneggiato ma ripristinabile

Nel caso in cui all'interno del condominio vi sia almeno un'unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale (1^a casa) per le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti. Detto contributo può essere richiesto dall'amministratore condominiale o dal soggetto all'uopo delegato dai condomini.

Nel caso in cui all'interno del condominio non vi sia alcuna unità abitativa destinata ad uso di abitazione principale, il contributo spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti.

f) beni mobili o beni mobili registrati distrutti o gravemente danneggiati

Al proprietario dei beni spetta un contributo a fondo perduto fino al 60% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di £. 50.000.000 per ciascun nucleo familiare.

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili, ove non altrimenti documentabile con atti probatori sul valore dei predetti beni, è così determinato:

- in ragione di £. 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato dagli eventi alluvionali;
- in ragione di £. 100.000 a mq. per locali adibiti a garage, box o cantina danneggiati dagli eventi alluvionali

Fermo restando il limite complessivo di cui sopra, il contributo per i beni mobili registrati è stabilito in £ 30.000.000.

g) unità immobiliari residenziali danneggiate sia dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte che dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000

Per tali unità immobiliari è assegnato un contributo fino al 100% della spesa necessaria per la riparazione dei danni alle abitazioni principali (prime case) e fino al 60% per ogni altra unità immobiliare ad uso abitativo (seconde case). La spesa ammissibile non può superare l'importo determinato secondo i criteri di cui alla lettera a) del presente paragrafo della direttiva.

1.4. Modalità di concessione ed erogazione dei benefici

Le regioni provvedono a disciplinare la concessione, per il tramite dei comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3 attenendosi alle seguenti disposizioni.

a) Presentazione delle domande

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (**allegato "A"**), sottoscritta dal proprietario o dal titolare del diritto reale (nel caso dei beni immobili), deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale, presso il Comune in cui è sito l'immobile del soggetto richiedente oppure ove si trovava il bene mobile registrato durante l'evento calamitoso. La domanda in allegato "A" deve essere compilata integralmente.

b) Documentazione

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;
- perizia asseverata del valore dei beni e dei danni subiti complessivamente, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni;
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;
- solo per i soggetti "bi-alluvionati" -beneficio di cui alla lettera g) del paragrafo 1.3 - autocertificazione con la quale il soggetto richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di

essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000, nonché copia del documento attestante il percepimento del contributo post alluvione 1994 (non rileva l'entità del contributo percepito, ma è sufficiente attestare l'effettivo percepimento dello stesso).

c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici

Il comune, accertata la completezza delle domande ricevute, provvede al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio spettante, comunicandolo alla regione e all'interessato. La liquidazione del contributo può avvenire per erogazioni successive.

E' consentita l'erogazione di un'anticipazione al soggetto beneficiario non superiore al 60% del contributo spettante. L'erogazione del saldo del contributo è consentita a seguito dell'invio da parte dell'interessato di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata ai sensi della legge n.15 del 1968 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello allegato (**allegato "B"**); qualora detta dichiarazione sia allegata alla domanda, il contributo può essere erogato in un'unica soluzione. Si confermano e sono fatte salve le disposizioni relative alla documentazione della spesa di cui all'ordinanza ministeriale 3090/2000 e relativa direttiva applicativa del 23.10.2000.

1.5. Controlli

Le regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verificano inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo.

Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento di Protezione civile lo richieda, le regioni trasmettono una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti privati danneggiati.

2. Criteri e modalità per la concessione dei benefici alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di servizi, agenzie di viaggi, pubblici esercizi, studi professionali, società sportive danneggiati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000.

Per la concessione dei benefici, previsti dall'art. 4-bis della legge, a favore delle imprese che hanno subito gravi danni a beni immobili, beni mobili e scorte a causa delle calamità idrogeologiche dei mesi dell'autunno 2000 e site nei territori per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, le Regioni e le Province Autonome in indirizzo si atterranno alle seguenti direttive attuative. Per le Regioni e le Province Autonome la presente direttiva, ai sensi dell'articolo 7-ter della legge, trova applicazione compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi Statuti e dalle relative norme di attuazione. Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a comunicare (entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale) al Dipartimento della Protezione Civile e al Presidente della Conferenza Permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome le eventuali modifiche apportate alle disposizioni della presente direttiva in funzione della valutazione di compatibilità di cui sopra. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano la valutazione di compatibilità tiene conto, inoltre, di quanto stabilito dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n.386.

2.1. Benefici finanziari

I benefici finanziari, secondo le modalità e le entità previste dall'art. 4-bis della legge, sono concessi ai seguenti soggetti aventi sede o unità produttive nei territori delle regioni interessate o ai soggetti delle sottoelencate categorie che, pur non avendo la sede nei territori colpiti dalle calamità idrogeologiche hanno comunque riportato danni alla loro attività per effetto dei medesimi eventi:

- imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali, di servizi alla produzione e alla persona, agenzie di viaggi, pubblici esercizi;
- studi professionali;
- società sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- persone fisiche proprietarie degli immobili destinati all'esercizio di impresa ubicati nei territori danneggiati
- organizzazioni di volontariato e del terzo settore già danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte.

2.2. Entità e tipologia dei benefici concedibili.

Le regioni, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti e società a partecipazione regionale o istituti di credito a cui trasferiscono eventualmente le risorse finanziarie necessarie, provvedono a disciplinare la concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge ai soggetti indicati al precedente punto 2.1, secondo le seguenti entità e tipologie di finanziamento.

a) Imprese con più di 20 dipendenti, studi professionali e società sportive

A questi soggetti spettano:

a.1) un contributo a fondo perduto fino al 40% dei danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascun soggetto;

a.2) un finanziamento in conto interessi che copra la concorrenza del danno fino al 75% del valore dei danni subiti (detratto il contributo a fondo perduto effettivamente percepito), con un onere a carico del beneficiario non inferiore all'1,5% della rata di ammortamento.

b) Imprese artigiane e imprese di altro genere fino a 20 dipendenti

a queste imprese è assegnato, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui al precedente punto a), un contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni.

c) Attività produttive con riduzione del volume di affari

a queste imprese è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75% dei minori introiti qualora ricorrano ambidue le seguenti condizioni:

- riduzione del volume di affari (ricavabile dalle dichiarazioni IVA) di almeno il 30% rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente;

- impossibilità di accesso per interruzione delle vie di comunicazione stradale protrattasi per oltre 30 giorni in conseguenza degli eventi calamitosi.

d) Imprese, studi professionali, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, già danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte

a questi soggetti è assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100% dell'entità dei danni subiti. Le imprese possono inoltre estinguere il finanziamento agevolato contratto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie della medesima legge.

Per l'ottenimento dei benefici suddetti occorre che i soggetti richiedenti siano stati danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e nuovamente colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000. Tuttavia, tenuto conto delle modificazioni che possono essere intervenute dal 1994 ad oggi nella ragione sociale e nella titolarità di alcune persone giuridiche, possono inoltre accedere ai benefici di cui sopra:

- le imprese che hanno cambiato titolarità per successione *mortis causa* o per atto tra vivi purché, in questo secondo caso, l'avente causa sia legato al dante causa da rapporto di coniugio o di parentela fino al quarto grado;
- le imprese che hanno cambiato titolarità per atto tra vivi qualora l'avente causa, non essendo legato al dante causa da alcun rapporto di parentela come alla precedente lettera a), sia comunque subentrato nel finanziamento contratto dal dante causa ai sensi della L. 35/95;
- le imprese che hanno modificato la ragione o denominazione sociale a condizione che la titolarità dell'impresa stessa o le quote di maggioranza siano detenute dal medesimo soggetto che è stato danneggiato nel 1994 e nel 2000.

Le suddette modificazioni devono essere avvenute entro la data del 11 dicembre 2000, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 dicembre 2000, n.365.

e) Disposizioni comuni alle precedenti lettere a), b), c) e d)

- i contributi a fondo perduto e in conto interessi non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilità alle imposte previste;
- per "dipendenti", ai fini della diversa tipologia del finanziamento previsto, si intendono i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;
- i benefici di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni o benefici pubblici ricevuti per lo stesso titolo;
- dai contributi concessi viene detratto l'acconto eventualmente percepito ai sensi dell'Ordinanza 3090/2000;
- eventuali somme spettanti allo stesso titolo da compagnie assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena di decadenza dal contributo, e vengono detratte dall'importo della spesa ammissibile a contributo.

f) persone fisiche proprietarie di immobili destinati all'esercizio di impresa

A questi soggetti spetta il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo di €. 500.000.000. Il contributo è fino al 100% dei danni subiti se l'immobile

interessato è già stato danneggiato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte (soggetti “bi-alluvionati”).

2.3. Interventi ammissibili

Tenuto conto che la finalità dell'intervento pubblico è strettamente legata alla ripresa delle attività produttive nell'area colpita, i contributi di cui al punto 2.2 devono essere impiegati per le seguenti finalità:

- lavori per sgombero macerie o materiale alluvionale;
- lavori per il ripristino di opere di difesa preesistenti e di ripristino dei fabbricati, nonché degli edifici adibiti ad uso ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;
- ripristino, mediante riparazione o riacquisto, di attrezzature, macchinari, automezzi;
- ricostituzione delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti finiti, semilavorati);
- per i lavori in economia, spese connesse all'acquisto dei materiali impiegati e alle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti nei 30 giorni successivi all'evento calamitoso;
- lavori di ripristino della coltivabilità dei terreni agricoli ovvero, qualora non ripristinabili per totale asportazione o erosione, per lavori o acquisti inerenti le finalità di cui al presente punto;
- ripristino dei beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso;
- perizia asseverata dei danni subiti.

Le spese sostenute dai soggetti di cui al punto 2.2, lettere a), b), c) e d) si intendono al netto degli oneri fiscali. Per i soggetti di cui al punto 2.2, lettera f) sono invece da calcolare i relativi oneri fiscali.

Ai fini della concessione dei benefici suindicati la dichiarazione di non trovarsi in situazione di difformità o assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge (prevista dal comma 7 dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modifiche e integrazioni e relative al complesso dell'unità immobiliare sede dell'attività produttiva.

2.4. Modalità di concessione ed erogazione dei benefici

Le regioni provvedono a disciplinare la concessione, direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti o società a partecipazione regionale o di istituti di credito, dei benefici elencati al precedente paragrafo 2.2, attenendosi alle seguenti modalità.

a) Presentazione delle domande

La domanda di contributo (unica per tutte le tipologie di finanziamento previste), in carta semplice secondo il modello allegato (**allegato “C”**), sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o dello studio professionale o della società sportiva o dell'organizzazione di volontariato, deve essere presentata, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale, presso la regione in cui ha sede il soggetto richiedente oppure ove il soggetto si trovava per ragioni inerenti la propria attività durante l'evento calamitoso. La domanda, secondo il modello allegato, deve essere compilata integralmente in ogni sua parte.

b) Documentazione allegata alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della stessa;
- perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore a lire 30 milioni;
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo già percepito;
- solo per la concessione del beneficio di cui alla lettera c) del paragrafo 2.2, copia delle dichiarazioni IVA da cui si ricavi la riduzione del volume d'affari e attestazione del Sindaco dalla quale emerge l'interruzione delle comunicazioni stradali per più di 30 giorni;
- solo per i soggetti "bi-alluvionati" -beneficio di cui alla lettera d) del paragrafo 2.2- autocertificazione con la quale il soggetto richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000, dichiara eventualmente le cause che hanno prodotto una modifica della titolarità o della ragione/denominazione sociale o della natura giuridica dell'impresa stessa, nonché copia dell'eventuale contratto di finanziamento o di documento attestante il percepimento del contributo a fondo perduto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35;
- solo per i soggetti che effettuino interventi di ripristino di beni danneggiati di proprietà di terzi, detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato, o di contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso, l'autorizzazione, in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identità del medesimo soggetto (o, in caso di beni di proprietà di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprietà del bene).

c) Istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici

Ciascuna regione disciplina i criteri e le modalità organizzative per accertare la completezza delle domande ricevute e provvedere alla definizione e alla concessione dei benefici spettanti. Tale disciplina deve attenersi alle seguenti direttive:

- l'erogazione del contributo a fondo perduto e la concessione del finanziamento in conto interessi avvengono di norma, nei limiti previsti, in un'unica soluzione;
- la durata del finanziamento in conto interessi non può superare i dieci anni; l'onere a carico del soggetto richiedente non può essere inferiore al 1,5% della rata di ammortamento; ai fini dell'erogazione dei finanziamenti le regioni, o gli enti esterni incaricati, stipulano apposite convenzioni con gli istituti di credito nelle quali vengono disciplinate tutte le modalità relative alla gestione dei contratti di finanziamento;
- entro 12 mesi dalla concessione dei benefici i soggetti richiedenti devono presentare alla regione apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta secondo il modello allegato (**allegato "D"**), oltre a relazione analitica contenente la descrizione degli interventi effettuati ai sensi del precedente punto 2.3.

2.5 Controlli

Le regioni disciplinano secondo i propri ordinamenti le modalità operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli, ove verificano inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca totale o parziale del contributo. Semestralmente, ed ogni qualvolta il Dipartimento della Protezione Civile lo richieda, le regioni trasmettono una relazione analitica sullo stato di attuazione degli interventi a favore dei soggetti danneggiati.

2.6 Garanzie

Al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti in conto interessi le regioni, anche per il tramite di società finanziarie a partecipazione regionale, possono erogare appositi contributi, anche destinando parte delle risorse ad esse assegnate, alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale. A tale scopo le regioni, anche al fine di garantire omogeneità degli interventi tra i diversi settori produttivi, possono utilizzare, ove presenti, strumenti legislativi propri diretti al sostegno e promozione creditizia attraverso il concorso al fondo rischi delle strutture di garanzia stesse, eventualmente anche in deroga alle disposizioni medesime ove risultino restrittive circa l'ambito operativo assegnato, limitatamente a quest'ultimo.

2.7 Estinzione dei mutui contratti ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35

Le imprese, i soggetti che esercitano libera attività professionale, le organizzazioni di volontariato e del terzo settore, riconosciute "bi-alluvionate", ottenuta la concessione del beneficio ad esse spettante, possono chiedere l'estinzione del precedente finanziamento contratto ex legge 16 febbraio 1995, n.35. L'estinzione copre la quota capitale residua, compresa la quota per interessi, calcolata alla data di concessione del beneficio da parte delle regioni, nonché gli oneri relativi alle penali per rimborso anticipato del finanziamento, queste ultime nei limiti del danno effettivamente subito e documentato dalla banca creditrice. Al riguardo gli aventi diritto dovranno compilare le sezioni relative nella domanda allegata "C" e allegare un'apposita autocertificazione.

2.8 Interventi specifici nel settore agricolo

Per gli interventi nel settore agricolo, in aggiunta alle disposizioni generali contenute nei precedenti paragrafi della presente direttiva (e recepite nella modulistica allegata) deve ritenersi applicabile la legislazione di settore disciplinata con legge 14 febbraio 1992, n.185, limitatamente alle tipologie di interventi non disciplinati dalla legge 11 dicembre 2000, n.365, e precisamente:

- a) i danni alle colture in campo (art. 3, comma 2, lett. B/c/d/f)*
- b) i danni alle infrastrutture interaziendali (art. 3, comma 3, lett. A)*
- c) i danni ad opere di bonifica/bonifica montana (art. 3, comma 3, lett. B)*
- *gli articoli citati si riferiscono alla legge 14 febbraio 1992, n.185.*

Per le sopra nominate tipologie si opererà ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n.185, secondo i tempi, le modalità e la modulistica vigenti. I soggetti interessati dovranno attestare, sotto la propria responsabilità, nella domanda allegata "C", di non richiedere i contributi ordinariamente previsti dalla legge n.185/1992 per le tipologie disciplinate dalla legge n.365/2000, elencate al precedente paragrafo 2.2.

2.9 Norma di rinvio

Le regioni interessate, con propri provvedimenti amministrativi, stabiliscono, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalità per la gestione degli interventi agevolativi a favore dei soggetti danneggiati dall'evento calamitoso dei mesi dell'autunno 2000.

Roma, 30 gennaio 2001

Il Ministro

avv. Enzo BIANCO

EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 2000
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Ministro dell'Interno in attuazione dell'art.4-bis

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Al Comune di

Il sottoscrittonato a.....
il....., residente a
Via n°.....
Tel.....fax.....
codice fiscale.....

in qualità di proprietario di immobile adibito ad uso di abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, distrutto o non ripristinabile a causa delle calamità dell'ottobre-novembre 2000 sito in

2) in qualità di proprietario di immobile ad uso di abitazione non principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, distrutto o non ripristinabile a causa delle calamità dell'ottobre-novembre 2000 sito in

3) in qualità di proprietario di immobile ad uso di abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, gravemente danneggiato ma ripristinabile sito in

4) in qualità di proprietario di immobile non ad uso abitazione principale, o titolare di diritti reali sullo stesso, gravemente danneggiato ma ripristinabile sito in

5) (solo per il Piemonte) in qualità di proprietario o titolare di diritti reali di immobile residenziale adibito ad abitazione principale già danneggiato dall'evento alluvionale del 1994 sito in

6) (solo per il Piemonte) in qualità di proprietario o titolare di diritti reali di immobile adibito ad uso abitativo non principale già danneggiato dall'evento alluvionale del 1994 sito in.....

7) in qualità di amministratore (o soggetto delegato) del condominio sito in

8) in qualità di soggetto che ha subito il danneggiamento grave di beni mobili o beni mobili registrati;

CHIEDE

il contributo a fondo perduto per la demolizione del relitto, l'acquisto o la ricostruzione di unità abitativa principale sostitutiva (prima casa) nel comune medesimo o nel comune limitrofo di

2) il contributo a fondo perduto fino al 75% delle spese per la demolizione del relitto, l'acquisto o la ricostruzione di unità abitativa non principale (2^ case) nel comune medesimo o nel comune limitrofo di

3) il contributo a fondo perduto fino al 75% del valore dei danni subiti dall'abitazione principale (1^ casa);

4) il contributo a fondo perduto fino al 50% del valore dei danni subiti dall'abitazione non principale (2^ case);

5) (solo per il Piemonte) il contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese necessarie per la riparazione dei danni all'abitazione principale (1^ casa);

6) (solo per il Piemonte) il contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese necessarie per la riparazione dei danni all'abitazione non principale (2^ case);

7) il contributo a fondo perduto fino al 75% del danno subito dalle parti comuni dell'edificio danneggiato;

8) il contributo a fondo perduto fino al 50% del danno subito dalle parti comuni dell'edificio danneggiato;

9) il contributo a fondo perduto fino al 60% dei danni accertati a beni mobili e beni mobili registrati (nel limite di lire 30.000.000 per i beni mobili registrati, fermo restando il limite massimo complessivo di lire 50.000.000 per nucleo familiare).

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità dichiara:

che l'acconto ricevuto per il rapido rientro nella propria unità abitativa danneggiata ex Ordinanza ministeriale 3090/2000 ammonta a lire.....;

che l'acconto di cui sopra è stato erogato da

di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l'intervento in oggetto: in caso contrario di rinunciare agli stessi;

di aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative per l'importo complessivo di lire.....;

di non aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative;

che le unità immobiliari non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;

che i dati contenuti nella presente istanza sono conformi alla realtà.

che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000;

che il danno complessivo subito ammonta a Lire.....così suddiviso:

1) danni ai beni immobili*

a) demolizione	Lire.....
b) acquisto nuovo imm. – ricostruzione imm.	Lire.....
c) ripristino	Lire.....
totale complessivo dei danni (a+b oppure c)	Lire.....

2) danni ai beni mobili* Lire.....

3) danni ai beni mobili registrati* Lire.....

4) costo della perizia asseverata Lire.....

**come risultanti dalla perizia asseverata. La perizia deve riportare in evidenza, nel caso 1.b), l'indicazione esatta della metratura dell'immobile distrutto o non recuperabile. Per i beni mobili la perizia deve attestare il numero dei vani e la metratura di cantine, box o garage, ovvero recepire (ed allegare) la documentazione probante relativa al valore dei medesimi beni, ove disponibile. Per i beni mobili registrati la perizia deve fare riferimento al valore dei listini correnti.*

Totale complessivo dei danni subiti Lire.....

Estremi del c/c bancario o postale per l'accredito del contributo:

Istituto..... Agenzia.....

c/c n..... cabABI.....

Data..... Firma

Si allega:

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria)
- perizia asseverata dei danni subiti, redatta da un professionista iscritto al relativo albo professionale, (obbligatoria per richiesta di contributo superiore a lire 30 milioni)
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia già stato percepito;
- per la richiesta del contributo di cui ai punti 5 o 6 della presente domanda, una autocertificazione nella quale si dichiara che l'immobile in questione è stato danneggiato dagli eventi alluvionali del 1994 e del 2000 e idonea documentazione che attesti il percepimento dei contributi all'uopo previsti a seguito dell'alluvione del 1994;

- eventuale dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (per chi già dispone di tutte le fatture necessarie per avere diritto all'erogazione del contributo in un'unica soluzione).

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Ministro dell'Interno in attuazione dell'art.4-bis

Collegata alla domanda di contributo presentata in data

Il sottoscrittonato a.....

il....., residente a

Via n°.....

Tel.....fax.....

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso,

DICHIARA

- che le fatture di spesa relative al ripristino dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2000 sono le seguenti:

riportare i seguenti dati per ciascuna fattura:

- descrizione del bene (specificando se si tratta di un bene acquistato, riacquistato o riparato)
- estremi del fornitore o del riparatore
- data e numero della fattura
- importo lordo
- netto IVA
- modalità di pagamento e relative date

- che le spese esposte riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti dall'evento alluvionale di ottobre e novembre 2000;
- che gli originali delle fatture, fiscalmente regolari, rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la propria residenza per il periodo previsto dalla legislazione vigente.

_____, li _____

Firma

.....

EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 2000
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Ministro dell'Interno in attuazione dell'art.4-bis

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Alla REGIONE
(o Provincia Autonoma)

Il sottoscrittonato a.....

il....., residente a

Via n°.....

Tel.....fax.....

in qualità di legale rappresentante dell'impresa/studio professionale/società sportiva/organizzazione
di volontariatocon sede legale
a.....

in relazione al danneggiamento verificatosi a (indicare il luogo o i luoghi dove si è verificato il
danno)

.....

oppure

in qualità di soggetto privato proprietario di immobile/i danneggiato dato in locazione per lo
svolgimento di attività produttive sito/i in (indicare il luogo o i luoghi dove si è verificato il danno)

.....

estremi del locatario

Settore di appartenenza.....

Numero di dipendenti

Iscritta alla CCIAA di al
numero

oppure

Iscritto all'Albo

al numero.

oppure

Iscritta alla Federazione sportiva
al numero.....

Partita Iva/Codice fiscale

CHIEDE

A) il contributo a fondo perduto fino al 40% per i danni subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni, e il contributo in conto interessi fino alla concorrenza del 75% dei danni subiti;

oppure

B) il contributo a fondo perduto fino al 75% dei danni subiti, nel limite massimo di lire 500 milioni;

oppure

C) il contributo fino al 75% dei minori introiti per la riduzione del volume di affari nel caso di impossibilità di accesso per più di 30 giorni;

oppure, solo per il Piemonte

D) il contributo a fondo perduto fino al 100% dei danni subiti in quanto soggetto “bi-alluvionato”;

E) l’estinzione del finanziamento contratto stipulato ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35.

A tale scopo il sottoscritto, consapevole delle sanzioni stabilite dalla legge per chi attesta il falso, sotto la propria responsabilità dichiara:

che l’acconto ricevuto per la ripresa dell’attività produttiva ex Ordinanza 3090/2000 ammonta a lire.....

di non aver ottenuto altri contributi pubblici per l’intervento in oggetto. In caso contrario di rinunciare agli stessi;

di aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative per un totale di lire

di non aver titolo a risarcimenti allo stesso titolo da compagnie assicurative;

che le unità immobiliari non sono state realizzate in difformità o in assenza delle autorizzazioni o concessioni previste dalla legge;

che i dati contenuti nella presente istanza sono conformi alla realtà;

in caso di impresa agricola, di non richiedere contributi della stessa tipologia a ristoro del danno subito secondo le procedure previste dalla legge n.185/1992;

che i danni denunciati sono stati causati dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000;

che il danno complessivo subito ammonta a Lire

così suddiviso:

A) Danni a fabbricati

a1) sgombero materiali	Lire.....
a2) fabbricati (compresi impianti fissi)	Lire.....
a3) opere di sistemazione e ripristino	Lire.....
a4) opere di difesa	Lire.....

Totale **Lire.....**

B) Danni a macchinari

b1) macchinari	Lire.....
b2) attrezzature	Lire.....
b3) automezzi	Lire.....
b4) arredi	Lire.....

Totale **Lire.....**

C) Danni a scorte

c1) prodotti finiti	Lire.....
c2) semilavorati	Lire.....
c3) materie prime	Lire.....
c4) scorte vive (capi bestiame)	Lire.....
c5) ripristino coltivabilità terreni	Lire.....

Totale **Lire.....**

D) Altre tipologie di danno

d1) beni di proprietà di terzi	Lire.....
d2) perizia asseverata	Lire.....
d3) ore straordinario	Lire.....
d4)*	Lire.....
d5)*	Lire.....
d6)*	Lire.....

*(Specificare)

Totale **Lire.....**

Riepilogo totale complessivo dei danni (A+B+C+D) **Lire.....**

E) Riduzione del volume d'affari – da compilare solo da parte degli aventi diritto -

Volume d'affari ottobre/novembre 1999 Lire.....

Volume d'affari ottobre/novembre 2000 Lire.....

Totale riduzione volume d'affari **Lire.....**

Pari al%

Estremi del c/c bancario o postale per l'accredito del contribuuto:

Istituto..... Agenzia.....

c/c n..... cabABI.....

Data.....

Firma e timbro dell'azienda

I dati forniti vengono raccolti e conservati presso la Regione ai soli fini di gestione dell'intervento agevolativo in conto interessi.

Si allega

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria);
- perizia asseverata dei danni subiti (obbligatoria per richieste di contributo superiori a lire 30 milioni);
- eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo, in caso sia già stato percepito;
- copia delle dichiarazioni IVA da cui si ricavi la riduzione del volume di affari nonché attestazione del Sindaco dalla quale emerga l'interruzione delle comunicazioni stradali per più di 30 giorni (solo per i soggetti che hanno compilato il paragrafo "E").

solo per i danni di cui al punto d.1)

- l'autorizzazione, in carta semplice, del soggetto proprietario del bene e la fotocopia del documento di identità del medesimo soggetto (o, in caso di beni di proprietà di persone giuridiche, fotocopia di documento attestante la proprietà del bene).

solo per il Piemonte e per i soggetti "bi-alluvionati"

- autocertificazione nella quale si attesti di essere stato danneggiato dalle alluvioni del novembre 1994 e dell'autunno 2000 e che illustri le cause che hanno eventualmente prodotto una modifica di titolarità o di ragione sociale;
- copia del contratto di finanziamento o documentazione attestante il percepimento del contributo a fondo perduto ai sensi della legge 16 febbraio 1995, n.35.

SCHEMA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
legge 11 dicembre 2000, n.365
direttiva del Ministro dell'Interno in attuazione dell'art.4-bis

Collegata alla domanda di contributo presentata in data

Il sottoscrittonato a.....
il....., residente a
Via n°.....
Tel.....fax.....

in qualità di legale rappresentante dell'impresa/studio professionale/società sportiva/organizzazione
di volontariatocon sede legale
a.....

oppure

in qualità di soggetto privato proprietario di immobile/i danneggiato dato in locazione per lo
svolgimento di attività produttive sito/i in (indicare il luogo o i luoghi dove si è verificato il danno)
.....

consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di
chi attesta il falso,

DICHIARA

■ che le fatture di spesa relative al ripristino dei danni subiti a seguito degli eventi alluvionali di
ottobre e novembre 2000 sono le seguenti:

riportare i seguenti dati per ciascuna fattura:

- descrizione del bene (specificando se si tratta di un bene acquistato, riacquistato o riparato)
- estremi del fornitore o del riparatore
- data e numero della fattura
- importo lordo
- netto IVA
- modalità di pagamento e relative date

■ che le ore di straordinario corrisposte ai dipendenti (per i lavori in economia) sono le seguenti:

riportare i seguenti dati per ciascun dipendente:

- cognome e nome
- giorno o giorni impiegati allo scopo
- totale delle ore
- importo equivalente

- che le spese esposte riguardano unicamente il ripristino dei danni subiti dall'evento alluvionale di ottobre e novembre 2000;
- che gli originali delle fatture, fiscalmente regolari, rimangono a disposizione per ogni eventuale verifica e controllo presso la sede legale dell'impresa per il periodo previsto dalla legislazione vigente.

_____, lì _____

Firma e timbro dell'azienda